

**INPS**

**DETERMINAZIONE**

n. 00

del

18 SET. 2019

**OGGETTO:** Convenzione tra l'Inps e la Provincia Autonoma di Bolzano per l'accesso ai dati ed informazioni in materia di attività ispettiva.

**Organo munito dei poteri del Consiglio di Amministrazione  
(ex D.I.14/03/2019)**

**Visto** il DPR 30 aprile 1970 n. 639;

**Vista** la Legge 9 marzo 1989 n. 88;

**Visto** il Decreto Legislativo del 30 giugno 1994 n. 479 e successive modifiche e integrazioni;

**Visto** il D.P.R. 24 settembre 1997 n. 366;

**Visto** il decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4 e in particolare l'art. 25, comma 2, che prevede che "In fase di prima attuazione.....nelle more del perfezionamento della procedura di nomina del nuovo Presidente e del Consiglio di Amministrazione; per consentire il corretto dispiegarsi dell'azione amministrativa degli Istituti, con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere nominati i soggetti cui sono attribuiti i poteri, rispettivamente, del Presidente e del Consiglio di Amministrazione, come individuati nelle disposizioni del presente decreto.";

**Visto** il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 14 marzo 2019 con il quale - nelle more del perfezionamento della procedura di nomina del nuovo Presidente e del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - per consentire il corretto dispiegarsi dell'azione amministrativa dell'INPS, sono stati attribuiti al prof. Pasquale Tridico i poteri del Presidente e del Consiglio di Amministrazione, così come individuati nel novellato art. 3, commi 3 e 5, del d.lgs. 479/1994 e nominato suo vice il dott. Adriano Morrone;

**Vista** la legge 28 marzo 2019, n. 26 di conversione, con modificazioni, del citato decreto legge n. 4/2019;

**Visto** il D.P.R. del 22 maggio 2019 con il quale il Prof. Pasquale Tridico è stato nominato, per la durata di un quadriennio, Presidente dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

**Vista** la nota del 7 agosto 2019 prot. 0014778 con la quale, nel trasmettere il D.P.R. di nomina suddetto, il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali ha precisato che il Prof. Pasquale Tridico *"...proseguirà ad esercitare le funzioni attribuite dal decreto interministeriale 14 marzo 2019, adottato ai sensi dell'articolo 25, comma 2, del decreto - legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26."*;

**Visto** il D.M. del 13 gennaio 2017 con il quale è stata nominata la dott.ssa Gabriella Di Michele, direttore generale dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

**Visto** il Regolamento di Organizzazione dell'Istituto adottato con determinazione presidenziale n. 89 del 30 giugno 2016, modificato da ultimo con determinazione presidenziale n. 125 del 26 luglio 2017;

**Visto** l'Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali adottato con determinazione presidenziale n. 110 del 28 luglio 2016, come modificato da ultimo con determinazione presidenziale n. 125 del 26 luglio 2017;

**Vista** la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante le *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*, che disciplina all'articolo 15 gli accordi tra pubbliche amministrazioni;

**Visto** l'art. 50 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82 *"Codice dell'Amministrazione Digitale"*, così come modificato dall'art. 34 del decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 235, che prevede tra l'altro che *"qualunque dato trattato da una pubblica amministrazione, con le esclusioni di cui all'articolo 2, comma 6, salvi i casi previsti dall'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, è reso accessibile e fruibile alle altre amministrazioni quando l'utilizzazione del dato sia necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'amministrazione richiedente, senza oneri a carico di quest'ultima, salvo per la prestazione di elaborazioni aggiuntive"*;

**Visto** l'articolo 69, comma 1, del Codice dell'Amministrazione Digitale che prevede che le pubbliche amministrazioni che siano titolari di programmi informatici hanno l'obbligo rendere disponibile il relativo codice sorgente, completo della documentazione disponibile, in uso gratuito ad altre pubbliche amministrazioni che li richiedono e che intendano adattarli alle proprie esigenze, salvo motivate ragioni;

**Visto** il D.P.R. del 26 gennaio 1980, n. 197 *"Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti integrazioni alle norme di attuazione in materia di igiene e sanità approvate con D.P.R. del 28 marzo 1975, n. 474"*, che all'articolo 3, comma 2, indica che sono attribuite alle province di Trento e Bolzano le deleghe di funzioni statali in materia di vigilanza per l'applicazione delle norme relative alla previdenza e alle assicurazioni sociali e alla vigilanza e tutela del lavoro;

**Visto** il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, che, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183, introduce disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione

sociale, istituendo un'Agenzia unica per le ispezioni del lavoro denominata Ispettorato Nazionale del Lavoro;

**Visto** il decreto legislativo citato, che all'articolo 7, comma 4, stabilisce che " *Nella Regione Sicilia e nelle Province autonome di Trento e Bolzano l'Ispettorato provvede alla stipulazione di appositi protocolli d'intesa al fine di garantire, in detti territori, l'uniforme svolgimento dell'attività di vigilanza ed evitare la sovrapposizione di interventi ispettivi, nel rispetto delle competenze attribuite dai rispettivi statuti in materia di vigilanza sul lavoro e legislazione sociale. Detti protocolli possono prevedere, altresì, iniziative formative comuni e la condivisione delle migliori pratiche in materia di svolgimento dell'attività di vigilanza al fine di promuoverne l'uniformità a livello nazionale.*", confermando la competenza specifica della Regione Siciliana e delle province autonome di Trento e Bolzano in relazione all'attività di vigilanza ispettiva;

**Vista** la determinazione dell'Organo munito dei poteri del Consiglio di amministrazione n. 28 del 9 maggio 2019, con cui l'Istituto ha adottato la Convenzione tra l'Inps e la Regione Siciliana per l'accesso ai dati ed alle informazioni in materia di attività ispettiva;

**Vista** la nota del 28 maggio 2019 con cui la Provincia Autonoma di Bolzano ha richiesto all'Istituto la fruizione della banca dati INPS da parte del personale ispettivo della Provincia medesima, in quanto necessaria ed imprescindibile per lo svolgimento dell'attività ispettiva;

**Preso atto** che la convenzione in argomento disciplina i rapporti relativi alla modalità di accesso ai servizi di consultazione dei dati INPS da parte della Provincia Autonoma di Bolzano al fine di realizzare un'efficace attività di vigilanza ispettiva, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e in conformità dei previsti standard di sicurezza informatica;

**Preso atto** che la Provincia Autonoma di Bolzano accederà alle informazioni e ai dati utili per un'efficiente azione di contrasto all'omissione contributiva;

**Preso atto** che le Parti, per l'esecuzione delle attività previste nella convenzione, si atterranno a quanto disposto nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", così come integrato e modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e nel Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 393 del 2 luglio 2015, in particolare per quanto concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e del Garante per la protezione dei dati personali;

**Preso atto** che dall'attuazione della convenzione non derivano oneri per le Parti;

**Atteso che** la convenzione ha durata triennale a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata da ciascuna delle Parti almeno tre mesi prima della scadenza;

**Visto** il parere fornito dal Responsabile della protezione dei dati nominato dall'Istituto ai sensi degli artt. 35, paragrafo 2 e 39, paragrafo 1, lett. c del Regolamento Europeo 679/2016;

**Vista** la relazione predisposta sull'argomento dalla Direzione Generale;

**Su proposta** del Direttore generale,

### **DETERMINA**

di adottare la convenzione tra l'Inps e la Provincia Autonoma di Bolzano per l'accesso ai dati ed informazioni in materia di attività ispettiva, secondo l'unito schema che costituisce parte integrante della presente determinazione.

Prof. Pasquale Tridico

Documento firmato in originale

## **Convenzione per l'accesso dati e informazioni in materia di attività ispettiva**

Tra

l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (di seguito INPS o congiuntamente alla Provincia Autonoma di Bolzano, "le Parti"), con sede legale in Roma, codice fiscale 80078750587 rappresentato dal Prof. Pasquale Tridico

e

la Provincia Autonoma di Bolzano (di seguito Provincia o congiuntamente all'INPS, "le Parti") con sede legale a Bolzano, codice fiscale 00390090215, rappresentata dal Presidente Dott. Arno Kompatscher

### **PREMESSO CHE**

la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" disciplina all'articolo 15 gli accordi tra pubbliche amministrazioni;

l'art. 50 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82 "Codice dell'Amministrazione Digitale", così come modificato dall'art. 34 del decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 235, prevede tra l'altro che: " qualunque dato trattato da una pubblica amministrazione, con le esclusioni di cui all'articolo 2, comma 6 , salvi i casi previsti dall'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, è reso accessibile e fruibile alle altre amministrazioni quando l'utilizzazione del dato sia necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'amministrazione richiedente, senza oneri a carico di quest'ultima, salvo per la prestazione di elaborazioni aggiuntive";

l'articolo 69, comma 1, del Codice dell'Amministrazione Digitale obbliga le pubbliche amministrazioni titolari di programmi informatici a metterli a disposizione in formato sorgente, completi della documentazione disponibile, in uso gratuito ad altre pubbliche amministrazioni che li richiedano e che intendano adattarli alle proprie esigenze, salvo motivate ragioni;

il D.P.R. del 26 gennaio 1980, n. 197 "Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti integrazioni alle norme di attuazione in materia di igiene e sanità approvate con D.P.R. del 28 marzo 1975, n. 474", all'articolo 3, comma 2, indica che sono attribuite alle province di Trento e Bolzano le deleghe di funzioni statali in materia di vigilanza per l'applicazione delle norme relative alla previdenza e alle assicurazioni sociali e alla vigilanza e tutela del lavoro;

il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149 "Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183, all'articolo 7, comma 4, conferma le competenze specifiche della Regione Siciliana e delle province autonome di Trento e Bolzano in relazione all'attività di vigilanza ispettiva, già previste nel D.Lgs.n.124/2004, oggi abrogato;

la Provincia Autonoma di Bolzano, con nota del 28 maggio 2019, ha chiesto all'Istituto, a seguito della dismissione della piattaforma NETINPS, la fruizione della banca dati INPS da parte del personale ispettivo della Provincia medesima, a cui la fruizione risulta necessaria ed imprescindibile per lo svolgimento dell'attività ispettiva;

le "Linee Guida per la stesura di convenzioni per la fruibilità di dati della PA" emanate dall'Agenzia per l'Italia Digitale nel luglio 2013;

il decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modificazioni e integrazioni;

il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati), di seguito, per brevità, solo il "Regolamento UE";

il Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), GU n.205 del 4-9-2018, in vigore dal 19 settembre 2018;

il provvedimento dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali del 2 luglio 2015 n. 393 con oggetto "Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra PP.AA."

## **LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE:**

### **Articolo 1 Oggetto e finalità**

La Convenzione disciplina i rapporti tra le Parti relativi alla modalità di accesso ai servizi in attuazione di quanto previsto dalla vigente normativa in materia ed in conformità ai principi stabiliti dal Codice e dagli standard di sicurezza informatica.

Con la presente convenzione la Provincia Autonoma di Bolzano accederà ai servizi di consultazione di informazioni e dati, individuati nel successivo art. 3, utili per un'efficiente azione di contrasto all'omissione contributiva.

## **Articolo 2**

### **Modalità di accesso dati**

L'accesso ai servizi di consultazione dei dati, di cui al successivo art. 3, sarà effettuata mediante consultazione online di cui all'Allegato 2.

L'accesso ai servizi dovrà sempre avvenire nel rispetto delle normative e dei regolamenti in materia di tutela della privacy, mediante l'adozione delle misure minime di sicurezza e la previsione di idonei criteri di gestione nella fase di acquisizione e trattamento.

## **Articolo 3**

### **Servizi**

I servizi online a cui la Provincia Autonoma di Bolzano potrà accedere tramite abilitazione degli ispettori della Provincia, effettuata da parte degli Amministratori utenze della Provincia medesima, preventivamente autorizzati da parte dell'Istituto, sono presenti sul sito istituzionale dell'INPS:

- Cassetto previdenziale aziende
- Vig-agri
- Vig-DM-emens
- Domande reddito di cittadinanza;
- Piattaforma per l'attività di vigilanza (PAV).

## **Articolo 4**

### **Figure di riferimento per l'attuazione della convenzione**

Ai fini della corretta applicazione di quanto previsto in *Convenzione* ciascuna delle Parti nomina un proprio *Responsabile della Convenzione* quale rappresentante preposto alla gestione dei rapporti e delle comunicazioni tra le *Parti* per la gestione del documento convenzionale.

In particolare rientra nei compiti dei *Responsabili della Convenzione*, ciascuno per quanto di competenza, il mantenimento e la gestione della *Convenzione* in relazione a qualsiasi modificazione dovesse generarsi, con scambio di formali comunicazioni, a seguito di evoluzione tecnica e funzionale dei servizi erogati.

Inoltre, il Responsabile della Convenzione per parte INPS curerà:

- l'integrazione di ulteriori autorizzazioni per l'accesso ai dati, secondo le modalità regolate dalla *Convenzione*, previa verifica di legittimità sulla base della normativa vigente;
- il consolidamento della versione aggiornata della *Convenzione* a seguito di nuovi servizi, adeguamenti tecnici e/o di modifiche alla struttura della convenzione stessa con riferimento anche ad eventuali evoluzioni previste dal CAD;
- la comunicazione alla Provincia nel caso in cui siano riscontrati eventuali abusi, anomalie e/o utilizzi non conformi ai fini istituzionali

per il perseguimento dei quali è ammesso l'accesso ai dati ai sensi della presente Convenzione.

Ciascuna delle Parti nomina un proprio *Referente tecnico* responsabile della gestione operativa dei dati nonché della corretta applicazione delle regole di sicurezza tecnico-organizzative previste in Convenzione.

In particolare rientra nei compiti dei *Referenti tecnici*, per quanto di competenza:

- garantire, la verifica interna sull'adeguamento alle misure di sicurezza previste dal *Codice*;
- comunicare tempestivamente alla Provincia incidenti sulla sicurezza occorsi al proprio sistema di autenticazione qualora tali incidenti abbiano impatto direttamente o indirettamente nei processi di sicurezza afferenti la fruibilità dei dati oggetto di convenzione;
- comunicare tempestivamente alla Provincia ogni eventuale esigenza di aggiornamento di stato degli utenti gestiti (nuovi inserimenti, disabilitazione, cancellazioni) in caso di consultazione on line.

Inoltre, il *Referente tecnico* nominato dalla Provincia Autonoma di Bolzano provvederà a:

- adottare le procedure necessarie per la verifica sistematica e la revisione periodica delle abilitazioni e dei profili di accesso ai dati rilasciati attraverso un adeguato flusso informativo con l'unità interna Responsabile del trattamento;
- adottare le procedure necessarie alla conservazione delle informazioni acquisite per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle attività per cui i dati sono stati acceduti e la loro distruzione quando le stesse non siano più necessarie;
- curare le comunicazioni all'erogatore nei casi di eventuali errori o inesattezze e/o manchevolezze riscontrate in ordine ai dati acceduti.

La Provincia nomina, anche successivamente alla sottoscrizione della convenzione e li comunica all'INPS, uno o più "amministratori utenze" preposti alla richiesta e revoca delle autorizzazioni di accesso per i propri operatori, scelti tra il personale di ruolo della Provincia medesima.

Tali figure effettueranno le richieste di assegnazione delle credenziali di accesso e le autorizzazioni all'uso dei servizi concessi dall'INPS e revocheranno le autorizzazioni al venir meno delle condizioni che ne hanno determinato la concessione.

La Provincia nomina altresì un *Supervisore*, che dovrà monitorare e controllare, anche tramite uno specifico applicativo che fornirà l'Istituto, il corretto utilizzo dei servizi INPS da parte dei propri utenti abilitati.



I nominativi ed i recapiti delle figure di riferimento per l'attuazione della convenzione sono riportati nell'allegato 1.

## **Articolo 5** **Allegati alla Convenzione**

Allegato 1 – Figure di riferimento dell'INPS e della Provincia Autonoma di Bolzano riporta i dati (identificativi delle figure) dei soggetti di riferimento dell'INPS e della Provincia;

Allegato 2 – Criteri tecnici per la comunicazione dei flussi di dati riporta le specifiche dei dati.

## **Articolo 6** **Misure di sicurezza**

La Provincia si impegna a rispettare i limiti e le condizioni di accesso riportati nella presente convenzione volti ad assicurare la protezione dei dati personali ai sensi della normativa vigente e garantisce il corretto accesso ai dati oggetto della *Convenzione*.

Laddove si renda necessario, per esigenze organizzative e di sicurezza e/o per adeguamento a modifiche legislative, interrompere l'accesso ai dati, le *Parti* possono concordare, per il tramite dei *Responsabili della Convenzione*, modalità alternative di accesso ai dati.

L'INPS rende disponibili i dati come risultano al momento dell'interrogazione e non assume responsabilità per la mancanza di aggiornamenti, per variazioni che possono successivamente intervenire e per danni diretti e/o indiretti, nonché per eventuali interruzioni dell'accesso non preventivamente pianificabili.

L'INPS annualmente verifica il mantenimento dei presupposti e dei requisiti per l'accesso ai dati.

## **Articolo 7** **Modalità di attivazione di integrazioni e modifiche dei servizi iniziali.**

Le Parti, al fine di garantire continuità agli impegni reciprocamente assunti nell'ambito del presente atto convenzionale, concordano sulla possibilità di dover intervenire sulla struttura della *Convenzione*, ivi compresi gli allegati, a seguito di nuove disposizioni di legge ovvero di ulteriori necessità operative purché supportate da adeguata base normativa, nonché per recepire indicazione dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali e/o per evoluzione tecnico/informatiche relative ai servizi previsti o per implementazione di nuovi servizi.

Le stesse Parti concordano che eventuali modifiche alla Convenzione che attengano alla struttura della stessa in esito a quanto indicato nel comma precedente ed all'introduzione di ulteriori impegni nelle modalità di erogazione e fruizione dei servizi, saranno concordate con scambio di comunicazioni tra le Parti per il tramite del Responsabile della Convenzione. Sarà cura dei Responsabili della Convenzione valutare se le modifiche introdotte richiedano la stipula di una nuova Convenzione ovvero se si renda necessario richiedere un ulteriore parere all'Autorità Garante dei dati personali.

## **Articolo 8** **Trattamento dei dati**

Le *Parti* si vincolano, per quanto di rispettiva competenza, alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, - Codice in materia di protezione dei dati personali - così come integrato e modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e nel Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 393 del 2 luglio 2015, in particolare per quanto concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e del Garante per la protezione dei dati personali.

La Provincia Autonoma di Bolzano in qualità di autonomo titolare del trattamento, assicura che i dati personali acquisiti ai sensi della presente *Convenzione* saranno trattati, esclusivamente per le finalità previste nelle premesse, nel rispetto della normativa vigente, anche in materia di consultazione delle banche dati, osservando le misure di sicurezza ed i vincoli di riservatezza previsti dal Codice.

La Provincia assicura che i dati medesimi non saranno divulgati, comunicati, ceduti a terzi né in alcun modo riprodotti, al di fuori dei casi previsti dalla legge. Le *Parti* garantiscono, altresì, che l'accesso alle informazioni verrà consentito esclusivamente a soggetti che siano stati designati quali persone autorizzate al trattamento dei dati, impartendo precise e dettagliate istruzioni, richiamando la loro attenzione sulle responsabilità connesse all'uso illegittimo dei dati, nonché al corretto utilizzo delle funzionalità dei collegamenti.

Ciascuna delle *Parti* comunica tempestivamente all'altra eventuali incidenti informatici sulla sicurezza occorsi al proprio sistema di autenticazione che

coinvolgano l'accesso ai dati.

## **Articolo 9** **Clausole di recesso**

La mancata ottemperanza ai vincoli di accesso ai dati e il verificarsi di eventi di forza maggiore che pregiudichino la realizzazione del servizio costituiscono causa di risoluzione della convenzione e di immediata sospensione dei servizi a seguito di formale comunicazione.

La presente convenzione inoltre decade qualora vengano meno le finalità, di cui al precedente articolo 1, per le quali il servizio è stato autorizzato.

## **Articolo 10** **Tracciamento degli accessi e controlli**

Ciascuna delle Parti si impegna a comunicare ai propri incaricati del trattamento che l'altra Parte procede al tracciamento dell'accesso ai dati tramite registrazioni che consentono di verificare a posteriori le operazioni eseguite da ciascun operatore autorizzato.

Le Parti congiuntamente, svolgono il controllo, anche a campione, del rispetto delle corrette modalità di accesso stabilite da questa convenzione.

A fronte di eventuali anomalie riscontrate la Provincia consentirà verifiche puntuali sulla legittimità degli accessi e si impegna a dare all'INPS tutti i chiarimenti o la documentazione che si rendesse necessaria a seguito dell'attivazione dei controlli previsti dal precedente comma.

## **Articolo 11** **Oneri**

Dall'attuazione della presente convenzione non derivano oneri per le Parti.

## **Articolo 12** **Durata**

La presente convenzione ha durata triennale a decorrere dalla data di sottoscrizione, in formato digitale, dell'ultima delle parti che firma l'atto e potrà essere rinnovata da ciascuna delle parti tramite comunicazione via PEC, almeno tre mesi prima della scadenza.

**ALLEGATO 1: Figure di riferimento dell'INPS e della Provincia Autonoma di Bolzano**

***Figure di riferimento dell'INPS***

Responsabile della convenzione: Paolo Mariani

Telefono 0659054019                      email: paol.mariani@inps.it

Referente tecnico:                      Mario Cilla  
Telefono 06 5905 3317                      email: mario.cilla@inps.it

***Figure di riferimento della Provincia Autonoma di Bolzano***

Responsabile della convenzione: Stefan Luther

Telefono 0471418500-8510-8511      email: stefan.luther@provincia.bz.it

Referente tecnico:                      Sieghart Flader  
Telefono 0471418540-8541                      email: sieghart.flader@provincia.bz.it

Supervisore:                              Cristina Panizza  
Telefono 0471418549                      email: cristina.panizza@provincia.bz.it

## **Allegato 2: CRITERI TECNICI PER LA COMUNICAZIONE DEI FLUSSI DI DATI**

### SERVIZI DI CONSULTAZIONE ONLINE

#### **a) Modalità di fruizione**

L'accesso ai servizi di consultazione online previsti dalla *Convenzione* sono fruibili attraverso la rete SPC o la rete pubblica internet mediante applicazioni web accessibili con protocollo HTTPS.

Per ogni consultazione dovrà essere comunicato un riferimento univoco (n. pratica, protocollo, ecc.) della pratica o provvedimento che ha richiesto l'accesso.

#### **b) Regole di sicurezza**

##### *1) Modalità di accesso*

L'accesso ai servizi online è consentito solo ad operatori espressamente autorizzati da parte dell'Ente. Agli operatori saranno attribuite credenziali di accesso individuali il cui uso deve essere strettamente personale e non cedibile a terzi. L'accesso potrà avvenire attraverso il codice fiscale personale e la Carta Nazionale dei Servizi (CNS), SPID o altri strumenti di autenticazione forte che potranno rendersi necessari per garantire i più idonei livelli di sicurezza.

Gli accessi degli operatori incaricati possono avvenire soltanto tramite l'uso di postazioni di lavoro connesse alla rete IP dell'Ente, anche attraverso procedure di accreditamento che consentano di definire reti di accesso sicure (VPN). È esclusa la possibilità di accesso attraverso VPN di tipo dial-up e dunque è necessario che l'Ente si avvalga di connettività Internet, o Infranet, con IP statico.

##### *2) Tracciamento degli accessi*

Gli accessi ai servizi INPS sono oggetto di tracciamento al fine di poter risalire all'autore degli accessi a particolari dati.

##### *3) Vincoli e restrizioni*

Al fine di prevenire e/o mitigare il rischio di accessi alle banche dati all'esterno del contesto lavorativo dell'Ente, l'INPS si riserva la facoltà di limitare l'accesso ai servizi online solo in particolari fasce orarie.

Gli operatori autorizzati dall'Ente sono tenuti all'osservanza della "Informativa per l'utilizzo degli strumenti di accesso ai servizi telematici dell'INPS", resa nota attraverso il messaggio 11837 del 23/07/2013 e comunicata agli utenti al momento del primo accesso.

#### 4) *Richiesta delle credenziali di accesso*

La richiesta di attribuzione di credenziali di accesso da parte dell'Ente può essere effettuata dal legale rappresentante o dall'amministratore utenze da esso nominato.

La richiesta può essere effettuata utilizzando l'apposita modulistica da consegnare alla struttura INPS preposta o attraverso un servizio online ad esclusivo uso dell'amministratore utenze eventualmente nominato. L'accesso a tale servizio online avverrà attraverso l'utilizzo delle proprie credenziali abbinate ad un token OTP (One Time Password) assegnato all'amministratore utenze al fine di garantire un adeguato livello di sicurezza dell'accesso. La concessione dell'accesso al servizio online di gestione delle autorizzazioni sarà subordinato ad una valutazione da parte dell'INPS in relazione al numero di utenze assegnate all'Ente.

L'Ente dovrà comunicare tempestivamente la cessazione di eventuali utenze o abilitazioni al venir meno delle condizioni che hanno portato alla loro attivazione.